

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2026 il giorno 24 del mese di Aprile

TRA

l'istituto di patronato e di assistenza sociale **INAC**, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n. 9, Codice Fiscale 80077410589, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Alessandro Mastrocinque (C.F. MSTLSN72E22M093U), qui rappresentato dal Sig. AUREL RRAPAJ (C.F. RRPRLA73S03Z100S) Responsabile Provinciale INAC, in virtù dei poteri conferitigli ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto del Patronato medesimo;

di seguito denominato per brevità anche "**INAC**";

E

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo, codice fiscale 80005030517, con residenza/sede legale in AREZZO, di seguito denominato/a anche L'ORDINE

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato INAC è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore degli iscritti e relativi familiari dell'ORDINE e delle eventuali associazioni ad essa/o aderenti, in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art. 10, comma 1 lett. a) citato;
- l'INAC e L'ORDINE hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione L'ORDINE conferisce all'INAC l'incarico di svolgere, a favore dei propri iscritti o soggetti associabili le seguenti attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, in favore di fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile:

- Consulenza previdenziale;
- verificare la regolarità della posizione assicurativa;
- verificare eventuali carenze o sovrapposizioni contributive;
- calcolo diritto a pensione con il dettaglio dei requisiti richiesti;
- proiezione misura pensione sia lorda che netta con il dettaglio del tasso di sostituzione e del sistema di calcolo applicabile;
- eventuale valutazione importi e decorrenze della pensione in relazione alle varie tipologie di accesso e calcolo: computo, cumulo e totalizzazione.
- consulenza ed assistenza per qualsiasi altro adempimento o pratica di competenza del patronato INAC.

Articolo 2

Modalità di svolgimento della/e attività

L'INAC espletterà le attività di cui all'art. 1 tramite propri operatori autorizzati presso le sedi dell'INAC della provincia AREZZO di nei giorni e orari d'apertura.

L'INAC espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il patronato INAC acquisirà, da ciascun soggetto di cui all'art. 1 della presente convenzione segnalato da, regolare mandato di assistenza di cui all'art. 4 del D.M. 193/2008.

L'INAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'INAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal L'ORDINE.

Articolo 3

Costi e Spese

La/Le attività di cui all'articolo 1 è/sono fornita/e dall'INAC senza scopo di lucro.

L'erogazione del/dei servizio/i di cui all'art. 1 NON è prevista alcuna corresponsione di un pagamento a copertura dei costi del patronato, da parte del richiedente. La presente collaborazione non comporta alcun onere né riconoscimento di alcun rimborso spesa.

Anche per le pratiche per le quali sarebbe previsto un pagamento, vista la Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro, questa saranno rese GRATUITE per gli iscritti e familiari o soggetti associabili all'ORDINE.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo recesso da esercitarsi nei termini di cui al successivo art. 6.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata AR o PEC, con preavviso di almeno 90 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'INAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'INAC è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'INAC e il L'ORDINE nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Responsabile Provinciale INAC



Via Baldaccio
d'Anghiari, 7
52100 Arezzo
C.F. 92005400517
Codice Sede 095100

ORDINE DEI
CONSULENTI DEL LAVORO DI
AREZZO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michele...', is written over the text of the Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo.